

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, (Legge sul lavoro, LL)

<http://www.admin.ch/ch/d/sr/82.html#822>

Legge, LL = SR 822.11, Ordinanza LLO 1 = RS 822.111, LLO 2 = RS 822.112, LLO 5 = RS 822.115

Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per i dipendenti di aziende senza regolamenti speciali secondo l'OLL 2

Norme generali sull'orario di lavoro e di riposo

Durata del lavoro e del riposo (admin.ch) : www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Protezione dei lavoratori > Durata del lavoro e del riposo

La legge: www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Legge sul lavoro e ordinanze. Qui si trovano anche le [Indicazioni concernenti la legge sul lavoro e le sue ordinanze](#)

Sommari, div. settori: www.kiga.gr.ch -> ispettorato del lavoro -> leggi / informazioni

*Per le aziende industriali, aziende d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto con più di 50 dipendenti: Vedi il sommario www.kiga.gr.ch ...**45 ore** senza ordini speciali. Le altre aziende: Vedi il sommario ...**50 ore** senza ordini speciali*

A seconda dell'azienda o del lavoro, l'OLL 2 prevede disposizioni speciali che autorizzano il lavoro notturno o domenicale entro certi limiti. Vedi le disposizioni speciali dell'OLL 2 o i sommari per le varie aziende: www.kiga.gr.ch > Ispettorato del lavoro > Leggi / Informazioni (scorrere fino in fondo alla pagina).

Per le aziende che non hanno disposizioni speciali ai sensi dell'OLL 2, si applica in generale il **divieto di lavoro notturno** ai sensi dell'art.16 LL e il **divieto di lavoro domenicale** ai sensi dell'art. 18 LL. I **giorni festivi** riconosciuti a livello cantonale sono equiparati alle domeniche.

La notte: Il periodo di divieto del lavoro notturno dura 7 ore, di solito inizia alle 23:00 e termina alle 06:00. Con il consenso iscritto della maggioranza dei dipendenti, questo spazio notturno di 7 ore può essere spostato in avanti o indietro di un massimo di 60 minuti (art. 10 LL).

La domenica: Il periodo di divieto di lavoro domenicale ha una durata di 24 ore, inizia il sabato alle 23:00 e termina la domenica alle 23:00. Con il consenso iscritto della maggioranza dei dipendenti, questo periodo può essere spostato in avanti o indietro fino a 60 minuti (Art. 18 LL).

Orario di lavoro e periodi di riposo, disposizioni generali

La durata del lavoro svolto, e le pause di 30 minuti e oltre, sono da registrare con l'indicazione dell'ora esatta. I documenti devono essere fatti in modo comprensivo per i lavoratori e le autorità. I documenti sono da conservare nell'azienda per almeno 5 anni (art. 73 OLL 1).

Per quanto riguarda il tempo di viaggio, si applicano le disposizioni dell'art. 13 cpv. 2 e 3 OLL 1. Di norma, il tempo di viaggio dalla sede aziendale / dal punto di raccolta al luogo di lavoro e viceversa conta come tempo di lavoro e deve essere registrato di conseguenza nel registro dell'orario di lavoro.

Ai dipendenti deve essere concesso un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive prima e dopo gli incarichi. Il periodo di riposo può essere ridotto a 8 ore una volta alla settimana per i dipendenti adulti, a condizione che il periodo di 11 ore sia mantenuto per una media di due settimane (art. 15a LL). Quando si lavora dopo un periodo di riposo ridotto, non si può effettuare lavoro straordinario (art. 19 OLL 1).

Il datore di lavoro deve consultare i dipendenti quando pianifica l'orario di lavoro. L'orario di lavoro deve essere comunicato ai dipendenti il primo possibile, in genere con due settimane di anticipo (art. 69 OLL 1). Se l'azienda fa uso di permessi concernenti la durata del lavoro, essa deve comunicarlo ai lavoratori, mediante affissione del permesso o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

I giovani dipendenti non possono lavorare di notte o di domenica (Art. 31 cpv. 4 LL). Eventuali eccezioni sono fissate nell'ordinanza del DEFR, SR 822.115.4).

Disposizioni sul lavoro notturno e domenicale: vedi pag. 2

Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per i dipendenti di aziende senza regolamenti speciali secondo l'OLL 2

Lavoro domenicale, adulti

1. Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo **consenso** (art. 19 cpv. 5 LL).
2. Ai lavoratori occupati nel lavoro domenicale temporaneo dev'essere accordato un supplemento salariale del 50% (art. 19 cpv. 3 LL).
3. **Almeno una volta ogni due settimane** dev'essergli concesso **un giorno intero di riposo di domenica**, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero (art. 20 LL, art. 21 cpv. 2 OLL 1). Secondo la pratica della SECO, è possibile occupare un lavoratore fino a due domeniche consecutive, a condizione che esse siano immediatamente precedute o seguite da due domeniche libere consecutive.
4. Il lavoro domenicale o festivo di una durata massima di 5 ore dev'essere compensato entro 4 settimane mediante tempo libero. Nel caso dovesse estendersi oltre 5 ore **dovrà essere compensato con un riposo** di 35 ore consecutive, e coprire il periodo compreso tra le ore 6.00 e le ore 20.00 durante un giorno lavorativo della settimana precedente o successiva (art. 21 OLL 1).
5. Il lavoratore non può essere impiegato per più di 6 giorni consecutivi (art. 21 OLL 1).
6. La durata massima della settimana lavorativa non può essere superata (art. 9 cpv. 1 LL). Chi presta lavoro domenicale, non può svolgere lavoro straordinario (art. 25 cpv. 1 OLL 1).

Lavoro notturno, adulti

1. Il lavoro deve essere organizzato in modo da evitare situazioni di pericolo. Il concetto di sicurezza e di emergenza deve funzionare durante tutto il lavoro (art. 6, 17e cpv. 2 LL).
2. In caso di lavoro notturno, la **durata del lavoro** per singolo lavoratore **non può superare 9 ore** e deve essere compresa in uno spazio di 10 ore, pause incluse (art. 17a cpv. 1 LL).
3. La durata massima della settimana lavorativa non può essere superata (art. 9 cpv. 1 LL). Chi presta lavoro notturno, non può svolgere lavoro straordinario (art. 25 cpv. 1 OLL 1).
4. Il datore di lavoro non può occupare i lavoratori nel lavoro notturno senza il loro consenso (art. 17 cpv. 6 LL) e deve accordare un **supplemento salariale del 25%** al minimo. (art. 17B cpv. 1 LL). Lavoratori che lavorano per 25 notti o più nel corso di un anno, hanno diritto ad una compensazione pari al 10% della durata del lavoro svolto nell'intervallo notturno. Questo riposo compensativo deve essere accordato entro un anno (art. 17b cpv. 2 LL).
5. Lavoratori che lavorano per 25 notti o più nel corso di un anno hanno diritto, su richiesta, a una visita medica e alla consulenza. Si può far valere il diritto alla visita medica e alla consulenza a intervalli regolari di due anni. Dopo il compimento dei 45 anni, il lavoratore può far valere questo diritto a intervalli di un anno (art. 44 OLL 1).
6. La **visita medica e la consulenza sono obbligatorie** a partire da 25 notti / anno per dipendenti che devono prestare attività particolarmente difficili o pericolose durante il lavoro notturno regolare (art. 45 OLL 1), vedi anche sito www.seco.admin.ch -> lavoro -> Condizioni di lavoro -> Permessi concernenti la durata del lavoro -> Visita medica e consulenza in caso di lavoro notturno.

Le normative della **legge sul lavoro** servono a tutelare la salute dei lavoratori. La Legge sul lavoro è una legge federale di diritto pubblico ed è quindi **diritto imperativo**. Le normative della Legge sul lavoro possono essere sfruttate solo se non vengono violate né le ulteriori prescrizioni della legge sul lavoro né segnatamente quelle di polizia federali, cantonali e comunali. Le normative della LL non autorizzano il datore di lavoro a derogare agli accordi contrattuali più favorevoli per il dipendente. Accordi contrattuali sono possibili solo nell'ambito delle disposizioni legali. Sono inoltre da osservare le regolamentazioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà (CCL).